

L'impatto del COVID-19 sui bilanci 2019 e 2020

Maria Cristina Landro | PwC Italy | Partner

Manuel Forte | PwC Italy | Senior Manager

Lisa Borean | PwC Italy | Senior Manager

Sandro Barazza | Eurotech | CFO

Maggio 2020


Indice

1. Il COVID-19 come evento successivo non-adjusting per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e come evento adjusting per i bilanci 2020
2. L'importanza di un'informativa trasparente e la geografia dell'informativa nelle note ai bilanci
3. L'importanza di un'adeguata pianificazione finanziaria ed il presupposto alla continuità aziendale
4. Le altre disposizioni normative, le tempistiche di approvazione dei bilanci e le modalità di convocazione dell'assemblea
5. Caso aziendale: come gestire la chiusura del bilancio da remoto, confronto con il dott. Sandro Barazza CFO di Eurotech SpA



Il COVID-19 come evento successivo non-adjusting per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e come evento adjusting per i bilanci 2020


Maria Cristina Landro | PwC Italy | Partner



Bilanci al 31 dicembre 2019 | principi contabili e orientamenti

- La data di riferimento in cui è stata dichiarata la pandemia COVID-19 è **l'11 marzo 2020**
- In Italia le prime misure collegate all'emergenza COVID-19 risalgono al **23 febbraio 2020**
- Si tratta di un **evento successivo** che ricade nella seguente disciplina: **OIC 29 para 59b e IAS 10**
- Gli effetti derivanti dal COVID-19 pertanto **non hanno impatto sugli schemi di bilancio**, ma solo sull'**informativa**
- L'evento **rileva ai fini della continuità aziendale** fatta eccezione per quanto previsto dall' Art. 7 Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 - **"D.L. Liquidità Italia"**
- L'informativa deve recepire **"la natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico"** dell'evento (Art. 2427 22-quater c.c.)
- Dalla relazione sulla gestione devono risultare i **fattori di rischio ed incertezza** nonché **l'evoluzione prevedibile della gestione** (Art. 2428 c.c.)
- L'ESMA ("Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati") ha fornito alcune **linee guida sull'informativa** da fornire da parte degli operatori di mercato quotati (Ref. ESMA71-99-1290)
- Le regole sull'informativa in nota integrativa valgono anche per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese** (Art. 2435-bis c.c. e art. 2435-ter c.c.)

Il processo di stima degli impatti COVID-19



Conclusioni per il bilancio 2019

Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, gli amministratori devono quindi:



- basare le proprie valutazioni sulle condizioni esistenti alla data di bilancio considerando tuttavia se gli eventi avvenuti successivamente abbiano influenza sulla valutazione di alcune poste di bilancio e/o sulla continuità aziendale;



- descrivere l'evento occorso;

- stimare eventuali impatti al fine di fornire adeguata informativa in bilancio (riduzione di valore di attività, perdite attese, recuperabilità imposte anticipate, rispetto dei covenant, acc.to a fondi rischi, mancato rispetto di eventuali contratti, etc); e
- nel caso in cui una stima attendibile degli impatti non sia possibile, fornire una dichiarazione circa l'impossibilità.



Bilanci al 31 dicembre 2019 | FAQ: casi pratici

1 E' possibile riportare come informativa il fatto di non essere in grado di definire l'impatto economico - finanziario e fornire esclusivamente informazioni qualitative?



2 Qualora l'impairment test sul bilancio al 31 dicembre 2019 sia ancora da finalizzare, deve basarsi su un business plan che incorpori gli impatti del COVID-19?



3 Il CdA ha approvato il progetto di bilancio prima del manifestarsi dell'evento COVID-19 e quindi senza svolgere un'analisi di impatto e fornire la conseguente informativa. E' necessario modificare il documento e quali azioni devono essere intraprese?



4 Quali conseguenze si verificano per il bilancio nel caso in cui la distribuzione dei dividendi proposti dal CdA nel progetto di bilancio sia differente per importi rispetto a quanto successivamente approvato sempre in sede consiliare per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci?



Bilanci al 31 dicembre 2019 | FAQ: casi pratici

5 In caso di chiusura di uno stabilimento produttivo a causa COVID-19 possono essere sospesi gli ammortamenti?




6 Sono capitalizzabili gli interessi passivi su un finanziamento dedicato ad una specifica immobilizzazione in corso di lavorazione che ha subito un periodo di interruzione dei lavori?



7 Come viene impattata la valutazione delle rimanenze di magazzino e dei costi di sviluppo in economia alla luce di una chiusura temporanea di stabilimenti produttivi e/o di reparti aziendali?



8 Gli impatti sui costi del COVID-19 possono essere enucleati a parte attraverso l'inserimento di apposite voci nel conto economico?



Bilanci al 31 dicembre 2019 | FAQ: casi pratici

9

Come vanno considerati gli elementi di costo ai fini del calcolo dell'EBITDA adjusted e per i covenants?



10

L'epidemia COVID-19 rientra tra le circostanze di "forza maggiore" che comportano il riacquisto del credito pro soluto in capo al cedente?
Quali sono gli elementi di attenzione per la qualificazione dei nuovi contratti pro soluto alla luce del COVID-19?





11

Nell'ambito di analisi della recuperabilità dei crediti come dev'essere rivisto il calcolo dell'expected credit loss secondo l'IFRS9?



12

Per garantire la continuità di classificazione in bilancio - separazione fra breve e lungo dell'indebitamento finanziario entro quale data è consigliabile ottenere il waiver o rinegoziare i financial covenants rispetto alla testing date?




Bilanci al 31 dicembre 2020 e situazioni intermedie

- Gli impatti COVID-19 **devono essere riflessi in bilancio e nelle situazioni intermedie**
- Gli impatti principali si riflettono nelle **valutazioni di sostenibilità finanziaria del business, di recuperabilità degli attivi e nella rilevazioni di passività connesse** a costi consequenziali al manifestarsi del COVID-19
- Sono **numerosi i riferimenti** sui principi **IAS/IFRS** e **OIC** che regolano le fattispecie di impatto applicabili al 2020.
- I lettori del bilancio avranno l'esigenza di ottenere un'**informativa che riassuma gli impatti del COVID-19** sui dati consuntivi del 2020 e previsionali
- I fattori di rischio ed incertezza della **relazione sulla gestione** salvo casi in cui non sia rilevante dovranno ricomprendere anche una **descrizione dei rischi COVID-19** assieme alle misure implementate dal management per mitigare le relative rischiosità
- L'effetto rileva ai fini della continuità aziendale, fatti salvi gli effetti del "decreto liquidità"



L'importanza di un'informativa trasparente e la geografia dell'informativa nelle note ai bilanci

Manuel Forte | PwC Italy | Senior Manager



Necessità di un'informativa trasparente

- Per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 si tratta di un evento successivo «**non-adjusting**» ed è disciplinato dallo IAS 10 e OIC 29
- I principi contabili richiedono una chiara informativa sulla **natura dell'evento**, sulla **stima del possibile effetto** sulla situazione economico finanziaria e che venga effettuato un reassessment del presupposto della **continuità aziendale**
- Nel contesto attuale di evidente incertezza, è importante favorire un clima di massima **trasparenza**
- Il COVID-19 ha avuto un impatto pervasivo sull'economia, ma con ripercussioni diverse per le singole realtà aziendali e i settori in cui operano
- La **tipologia** e l'**estensione** dell'informativa da dare dipendono dall'importanza degli effetti derivanti dal COVID-19
- L'informativa relativa agli impatti derivanti dal COVID-19 è inserita nella nota integrative e nella relazione sulla gestione
- Le regole sull'informativa in nota integrativa valgono anche per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese** (Art. 2435-bis c.c. e art. 2435-ter c.c.)

La geografia dell'informativa



Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Continuità aziendale



Rischi ed incertezze



Evoluzione prevedibile della gestione

Nota integrativa | fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- Implicazioni del diffondersi del COVID-19 e delle relative azioni intraprese dai governi che hanno un impatto sulla situazione economico-finanziaria della società
- Operations che si prevede possano essere impattate (distribuzione, approvvigionamento, eccetera)
- Misure poste in essere dalla società per far fronte all'emergenza e alle possibili conseguenze future
- Effetti economico finanziari registrati nei primi mesi del 2020 (es.: ricavi, esportazioni, importazioni, risorse finanziarie, ...)
- Principali aree di bilancio che ci si aspetta possano essere impattate e relative considerazioni (svalutazioni di attività, violazione di covenant, perdite dovute a problemi nella catena di approvvigionamento, volatilità dei mercati,)
- Range di valore degli impatti per le aree evidenziate e assunzioni alla base delle valutazioni, ipotizzando ad esempio un approccio multi-scenario
- Principali incertezze legate ad esempio alle stime contabili

Bilanci al 31 dicembre 2019 | FAQ: caso pratico




Dall'analisi di impatto emergono attività iscritte nel bilancio 2019 non più recuperabili (es. crediti, immobilizzazioni, rimanenze, titoli, ecc.). Bisogna riflettere nel bilancio una perdita da impairment? Bisogna fornire evidenza di tali circostanze nella nota?



Tenuto conto della cronologia degli eventi, come già detto, si tratta di un evento successivo «non-adjusting».

Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate in base alle informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio.

Pur non comportando una rettifica nei numeri, l'evento richiede una specifica informativa in nota integrativa



Nota integrativa | continuità aziendale

Il COVID-19 potrebbe aver causato significative incertezze che possono aver messo in serio dubbio la capacità della società di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'informativa dovrebbe includere:



- Le circostanze che si sono venute a creare a seguito del COVID-19 sia da un punto di vista operativo che finanziario
- La «dichiarazione» circa la presenza di significative incertezze sulla continuità aziendale
- Le misure adottate e/o pianificate dalla società per far fronte alle condizioni di emergenza causate dal COVID-19 e alle incertezze generate; nella sostanza si tratta di illustrare le valutazioni del management che sono alla base delle conclusioni in relazione al presupposto della continuità aziendale
- Le conclusioni raggiunte



Bilanci al 31 dicembre 2019 | FAQ: caso pratico



Se esiste una significativa incertezza sulla valutazione della continuità aziendale quali azioni bisogna intraprendere?





- La direzione deve effettuare un'analisi tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (redditività attuale e attesa, piani di rimborso dei debiti, potenziali fonti di finanziamento alternative)
- In presenza di un'incertezza significativa, il fatto va evidenziato in nota integrativa
- In nota integrativa vanno fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze



Relazione sulla gestione | rischi e incertezze

Descrivere in che modo il COVID-19 sia causa di rischi ed incertezze per la società e quali siano tali rischi.
I rischi potrebbero essere connessi a:



-  Supply chain
-  Riduzione del fatturato e risultati finanziari negativi
- Perdita di valore degli asset, perdite su crediti
- Volatilità dei mercati finanziari e valutazione dei titoli
- Intervento dei governi e entità delle misure a supporto delle imprese

Relazione sulla gestione | evoluzione prevedibile della gestione

- Descrivere le implicazioni derivanti dal COVID-19 in termini di andamento del fatturato, dei risultati attesi e della liquidità, relativamente ai primi mesi dell'anno e in prospettiva
- In caso di incertezze sulla continuità aziendale, richiamando anche il contenuto della nota integrativa, la società deve esporre le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o le operazioni da porre in essere per far fronte alla crisi






L'importanza di un'adeguata pianificazione finanziaria ed il presupposto alla continuità aziendale

Lisa Borean | PwC Italy | Senior Manager

Manuel Forte | PwC Italy | Senior Manager



L'importanza della pianificazione finanziaria

La natura straordinaria dell'emergenza impone di adottare rapide ed efficaci misure di **messa in sicurezza dell'operatività e della liquidità**, le quali consentiranno di garantire interventi a medio termine volti a stabilizzare e ripristinare le normali condizioni del business.



Obiettivi
breve termine

Obiettivi
medio termine

- **Implementazione Piano di Cassa delle 13 settimane** al fine di garantire la messa in sicurezza della liquidità ed un buffer minimo di cassa;
- **Revisione dei budget economici** ed introduzione di scenari differenziali per valutazione intensità dei possibili impatti del COVID-19;
- **Verifica dell'affidabilità/solidità dei fornitori** e creazione di canali di comunicazione diretti;
- **Valutazione di politiche fiscali e contributive** (e.g. rateizzazione tasse e contributi considerando le possibilità offerte dal nuovo decreto «Cura Italia»);
- **Continuità operativa:** gestione della comunicazione con il personale per permettere un agile svolgimento dello smartworking.

- **Ottimizzazione NWC:**
 1. **Avvio delle interlocuzioni con i clienti** finalizzate alla ridefinizione delle tempistiche di incasso dei crediti;
 2. **Ottimizzazione della supply chain:** miglioramento dei termini di pagamento tramite politiche tailorizzate (e.g. “stretching”);
 3. **Gestione ottimale del magazzino** (e.g. rimodulazione delle politiche su scorte minime);
- **Analisi dell'esposizione bancaria** e definizione di possibili interventi correttivi (moratorie, nuova finanza, ecc.).

La pianificazione finanziaria come guida e garanzia del processo

La pianificazione finanziaria – tramite lo strumento del rolling cash flow - rappresenta un termometro del livello di crisi e permette di monitorare la capacità della società a continuare la sua operatività, nonché permette di garantire la stabilità finanziaria monitorando la liquidità disponibile.

1 C'è una situazione di **crisi di liquidità immediata**? E' necessaria un'immissione di liquidità nel breve termine per assicurare la prosecuzione del business?

2 Ci troviamo in uno scenario **distressed** o di performance improvement con **tensione finanziaria**?

3 Quale **area** del business assorbe più liquidità?

4 La società ha problemi di **capitale circolante**? Ci sono delle aree di miglioramento da questo punto di vista?

5 Quali **leve** possono essere utilizzate per affrontare momenti di tensione finanziaria?

Visibilità finanziaria come strumento per identificare la reale situazione della società e per la scelta del percorso di risanamento / ristrutturazione più idoneo

- La gestione corretta della tesoreria in una situazione di difficoltà deve **aiutare l'azienda a sostenere le scelte e gli impegni presi e garantire la continuità operativa («gestione per cassa»)**.

- Indispensabile una gestione che tenga sempre conto dei **possibili imprevisti** e che preveda in anticipo delle possibili **azioni correttive** (c.d. *mitigant*) a compensazione di tali imprevisti.

Definizione del cash-flow: principi organizzativi e criteri operativi

La proiezione finanziaria operativa di una società è una sintesi delle fonti e dell'utilizzo della cassa con una **rappresentazione diretta**.
Non è un rendiconto finanziario indiretto.

I Principi Organizzativi

- Comprendere la struttura operativa della società.
- Importanza della definizione del saldo iniziale (disponibile).
- Definire quali sono le principali categorie di uscita e quali sono i fornitori strategici che assicurano la continuità del business.
- Definire quali sono le principali fonti di entrata in termini sia di incassi e tempistiche sia di funzionamento delle linee di affidamento bancario o factor.
- Identificare un modello flessibile e facilmente aggiornabile.

Corretta allocazione temporale

I Criteri Operativi

- Coinvolgimento **di tutte** le funzioni operative nel processo.
- Raccolta delle principali informazioni: criteri e grado di certezza → rischio.

	Cash-In	Cash-Out
Contabilità	Crediti Commerciali	Debiti Commerciali
Impegni	Previsione di fatturazione e incasso del portafoglio ordini	Fatture da ricevere
Forecast	Forecast di vendita	Forecast di acquisto e spesa
	Entrate straordinarie Intercompany	Stipendi, contributi Imposte e fondi Uscite straordinarie Intercompany

Definizione di **contingency** per la gestione degli imprevisti.

L'importanza del monitoraggio

La gestione della tesoreria presuppone una serie di attività da svolgere in maniera continuativa (i.e. rolling) nell'arco della settimana al fine di ottenere un aggiornamento costante della situazione finanziaria. Il monitoraggio continuo, almeno settimanale, è necessario per consuntivare l'attività conclusa, evidenziare eventuali scostamenti e poter conseguentemente ripianificare al meglio il successivo orizzonte temporale.

Nell'attuale situazione di emergenza il monitoraggio continuo dovrebbe permettere di intercettare tempestivamente eventuali situazioni critiche. I possibili effetti del COVID-19 sulle aziende possono essere:

1

Notevole impatto su entrate ed uscite di cassa generato principalmente dalla **minacciata disponibilità finanziaria** dei vari attori coinvolti lungo l'intera supply chain

2

Forti variazioni dei fabbisogni lungo la catena produttiva generano **disallineamenti** rispetto ai **livelli di giacenze ottimali** (e.g. overstock)

3

L'alea di incertezza derivante dagli impatti sull'economia del COVID-19 rende **aleatorie le previsioni economiche** sinora sviluppate, rendendo indispensabili analisi specifiche

4

Nella maggior parte dei contesti, non è più possibile continuare lo svolgimento dell'attività lavorativa rispettando le norme, allo stesso tempo, è richiesto un **livello minimo di continuità operative**

Tenere a mente le responsabilità degli Amministratori

In caso di stress finanziario e di liquidità, gli Amministratori devono spostare la loro attenzione dagli azionisti verso la tutela degli interessi dei creditori per evitare operazioni illecite o (in circostanze estreme) fraudolente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente attenzione verso il ruolo degli Amministratori, oggetto di controllo pubblico in casi di stress finanziario, in particolare in situazioni che portano all'insolvenza.

La capacità di un'azienda di evitare l'insolvenza non è sempre di immediata percezione e, di conseguenza, è fondamentale che gli Amministratori comprendano appieno i loro ruoli e responsabilità e che considerino questo aspetto quando prendono decisioni aziendali critiche.

Operazioni illecite

La prosecuzione degli scambi in un momento in cui non vi è alcuna ragionevole prospettiva di evitare una procedura concorsuale. Una operazione illecita espone gli amministratori alla responsabilità personale.

Operazioni fraudolente

Svolgere consapevolmente l'attività di un'azienda con l'intenzione di frodare i creditori, ad es. ricevere credito che non può essere ripagato. La negoziazione fraudolenta implica responsabilità civili e penali per gli Amministratori.

Le situazioni di crisi spesso generano una serie di esigenze che non possono essere integralmente soddisfatte alla luce della liquidità limitata di cui si dispone. Spesso gli Amministratori non sono abituati a questi contesti e devono valutare le decisioni corrette da prendere nell'interesse degli *stakeholders*.

Raccomandiamo agli Amministratori di adottare le seguenti misure:

- 1. Valutare la propria posizione finanziaria** – Gli Amministratori hanno bisogno di una visione chiara sui flussi di cassa, oltre che sull'andamento economico del *business*. La funzione tesoreria deve supportarli nella produzione rapida di analisi finanziarie approfondite per identificare le questioni chiave e le possibili soluzioni. Questa analisi dovrebbe essere poi rivista e aggiornata su base frequente e utilizzata per prendere le decisioni.
- 2. Tenere traccia del processo decisionale** – assicurarsi che tutte le decisioni rilevanti e le considerazioni sottostanti siano documentate in dettaglio.
- 3. Prendere in considerazione la chiusura delle attività** – in casi estremi e se viene meno il supporto degli *stakeholders*, è opportuno sviluppare con tempestività piani di emergenza per aiutare gli Amministratori a comprendere le opzioni disponibili per ridurre al minimo le perdite per i creditori.

Il presupposto alla Continuità Aziendale

Norma ordinaria

L'articolo 2423-bis del Codice civile indica la **continuità aziendale** come principio in base al quale va effettuata la valutazione delle voci di bilancio.

Il Principio Contabile OIC 11, nell'illustrare i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di **funzionalità**, di azienda in **funzionamento**.

Articolo 7 D.L. Liquidità

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.



Misure COVID-19

- L'articolo 7 del D.L. Liquidità (23/2020) **sospende** la norma ordinaria per i **bilanci in corso nel 2020** per le imprese in continuità nell'esercizio chiuso in data **anteriore al 23 febbraio 2020**
- La disposizione **non** può essere applicata da parte delle imprese che, **prima e indipendentemente** dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità
- L'articolo 7 precisa che il criterio di valutazione è illustrato nella **nota integrativa** anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente
- La norma collega strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020 perché, per redigere il bilancio 2020 in base al principio della continuità, si deve dimostrare l'esistenza della stessa alla data del 23 febbraio 2020. Gli amministratori dovranno fornire, nella nota integrativa ai bilanci 2019, le informazioni a supporto dell'esistenza del presupposto della continuità



Criticità ed esempi



Criticità

Nello stabilire se un'impresa era in continuità prima della crisi sanitaria, occorre fare riferimento ai principi contabili e al principio ISA Italia 570 il quale contiene esempi di indicatori finanziari e gestionali che possono essere d'ausilio anche per le informazioni da inserire in nota integrativa



Esempi

- Confronto patrimonio netto e indebitamento
- Confronto patrimonio netto e attivo immobilizzato
- Return on investment (ROI)
- Assenza/esiguità costi capitalizzati e/o intangibili "problematici"
- Tax assets

Le misure COVID-19 a supporto della continuità aziendale

Misure COVID-19

1

La norma si applica alla redazione dei bilanci dell'esercizio **"in"** corso nel 2020.

Pertanto, ai **bilanci 2019** non ancora approvati, a quelli con periodo di chiusura tra il 1 gennaio e il 23 febbraio 2020 e dovrebbero rientrarvi anche bilanci **consolidati** e **intermedi**.



2

Lo spartiacque è la data del **23 febbraio 2020**: ai bilanci chiusi entro tale data, **anche se non ancora approvati**, si fotografa la situazione relativa alla continuità.



3

Nella Nota Integrativa ai bilanci 2019, occorre dare informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio** illustrando lo scenario di riferimento su un **prevedibile arco temporale futuro**.



4

L'utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio potrebbe imporre **maggiori** informazioni in nota integrativa. Stessa considerazione vale per gli esercizi a cavallo d'anno (01.07.19 – 30.06.20).



Focus sulla continuità aziendale

Scenari 2019 e 2020

Continuità

Non ci sono incertezze: citazione della crisi sanitaria nell'informativa con evidenza di assenza di impatti

Ci sono incertezze: indicazione nell'informativa delle incertezze e delle misure di contenimento/reazione

No Continuità

Causa-effetto COVID-19: mantenimento valori in continuità ed evidenza dell'applicazione della deroga del D.L. Liquidità nell'informativa

No causa-effetto COVID-19: si presume antecedente al 23 febbraio 2020 e, quindi, adozione dei principi "deformati"

Bilanci 2019

- Emergenza sanitaria è fatto manifestatosi dopo il 31 dicembre 2019 quindi di **competenza 2020**
- **No effetti** sui valori di bilancio 2019
- **Rilevante** informativa in Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione (attività operativa, di investimento, di finanziamento, di ristrutturazione)

Bilanci 2020

- Mantenimento dell'informativa ai soci e **ampliamento** dell'illustrazione degli effetti COVID-19
- **Identificazione** impatto (EBITDA)
- **Implementazione** sistemi di controllo interno di gestione della liquidità
- **Indicazione** di risarcimenti/agevolazioni ricevuti



Criticità

1. **Impairment test** e rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all'esercizio 2020:


- Identificazione orizzonte temporale di riferimento
- Valore d'uso
- *Fair value*

Irrelevanza effetti COVID-19 nell'impairment test dei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 (Bozza di Comunicazione OIC *Impairment test e COVID-19* di aprile 2020).

4

Le altre disposizioni normative, le tempistiche di approvazione dei bilanci e le modalità di convocazione dell'assemblea

Lisa Borean | PwC Italy | Senior Manager



Approfondimenti sulle disposizioni in ambito societario

Interpretazione normativa

L'adozione di provvedimenti economici radicali, già in parte messa in atto con il D.L. Liquidità, è, tra gli altri, una risposta alla produzione, a livello sostanzialmente planetario, di effetti economici gravissimi derivanti dall'epidemia di COVID-19.

Anche al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve ma si protrarranno per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Ne è derivata, quindi, l'esigenza di "sterilizzare", per un arco temporale ragionevolmente compatibile, gli effetti dovuti alla crisi da COVID-19.

Valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della **continuità aziendale** se risultante nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020



Posticipo dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 **Codice della crisi e dell'insolvenza** al 1 settembre 2021



Disapplicazione, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, delle disposizioni civilistiche in materia di **riduzione del capitale per perdite oltre un terzo o al di sotto del minimo legale e scioglimento** per riduzione del capitale



Improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per le **dichiarazioni di fallimento** e dello stato di insolvenza presentati tra il **9 marzo** e il **30 giugno 2020** (salvo il caso in cui pervengano dal PM o contengano la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi)

Disapplicazione dei meccanismi di **postergazione** ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 quando effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento



Proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione **omologati** aventi scadenza nel periodo tra il **23 febbraio 2020** e il **31 dicembre 2021**

Riduzione di capitale



Società per azioni

Art. 2446 c.c.

Riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, se, entro l'esercizio successivo a quello in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, la perdita non risulta ridotta

Art. 2447 c.c.

Riduzione del capitale e contemporaneo aumento oltre al minimo legale, o trasformazione della società, se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduce al di sotto del minimo legale

Società a responsabilità limitata

Art. 2482-bis c.c.

Riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, se, entro l'esercizio successivo a quello in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, la perdita non risulta ridotta

Art. 2482-ter c.c.

Riduzione del capitale e contemporaneo aumento oltre al minimo legale, o trasformazione della società, se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduce al di sotto del minimo legale

Entrambe

Art. 2484 c.c.

Scioglimento di s.p.a. e s.r.l., tra gli altri, per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Articolo 6 D.L. Liquidità

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Misure COVID-19

- L'articolo 6 del D.L. Liquidità (23/2020) **disapplica** la norma ordinaria relativamente agli esercizi sociali che si chiudono **a decorrere dal 9 aprile e fino alla data del 31 dicembre 2020** nel caso delle fattispecie verificatesi nel corso di tale periodo
- La previsione intende evitare che la perdita del capitale dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ponga gli amministratori di numerose imprese, comunque dotate di effettive capacità e potenzialità, di fronte all'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa
- Il D.L. Liquidità lascia intatto il solo obbligo di **convocare l'assemblea**, ove si manifesti la perdita del capitale sociale, ma senza incidenza sul minimo legale, con funzione informativa e nell'ottica degli "opportuni" provvedimenti



Riduzione di capitale

Interpretazione normativa

Se le perdite sono rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all'articolo 6 del D.L. Liquidità **non è applicabile**.

Infatti, quando l'articolo 6 parla di *"fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi"* tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 fa riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle **perdite maturate** in tale periodo.

Criticità

- Al fine di scongiurare responsabilità e danni imputabili agli amministratori, è imprescindibile individuare la relazione causa-effetto tra crisi da COVID-19 e perdite pregresse/attuali.
- Tenore letterale della norma vs relazione illustrativa.

Esempi pratici

Perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale di **oltre un terzo**

norma ordinaria (occorre tener conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ma non quelli verificatisi dopo l'8 aprile 2020)

Perdite del 2019 che diminuiscono il capitale oltre il terzo e **sotto il minimo legale**

norma ordinaria

Perdite rilevate in bilanci relativi a esercizi chiusi tra il **1 gennaio 2020 e l'8 aprile 2020**

norma ordinaria

L'assemblea che ha approvato il **bilancio 2018**, con perdite oltre il terzo ma non sotto il minimo legale, ha deliberato il **rinvio al 2019** e nel 2019 le perdite non sono state riportate entro il terzo

norma ordinaria

L'assemblea approva il **bilancio 2019** con perdite oltre il terzo, ma non sotto il minimo legale, delibera il rinvio al 2020 e nel 2020 le perdite non diminuiscono entro il terzo, o portano il capitale sotto il minimo

norma derogatoria

Il bilancio al **31 dicembre 2020** chiude con perdite oltre il terzo (a prescindere dal fatto che siano maturate tutte nel 2020 o perdite del 2020 che si sommano a quelle di esercizi precedenti)

norma derogatoria

Finanziamenti alle società

Norma ordinaria

Gli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del Codice civile prevedono che il rimborso dei finanziamenti dei **soci** o di chi esercita attività di **direzione e coordinamento** a favore della società sia **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere **restituito**.

Le norme si applicano ai finanziamenti che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un **eccessivo squilibrio** dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un **conferimento**.



Misure COVID-19

L'articolo 8 del D.L. Liquidità ha **sospeso** la norma ordinaria ai finanziamenti **erogati** a favore delle società tra il **9 aprile** e il **31 dicembre 2020**



Punti aperti

- Ordine di prelazione e rapporti con fornitori e creditori sociali
- Non opportunità di prestazione di garanzie da parte della Società
- Criterio di rimborso



Assetti organizzativi dell'impresa

Norma ordinaria

L'art. 2086 del Codice civile, secondo comma, prevede che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.



Misure COVID-19

- L'articolo 5 del D.L. Liquidità ha **differito** l'entrata in vigore del Codice delle Crisi e dell'Insolvenza al **1 settembre 2021**
- La disposizione assume rilevanza per le procedure di **allerta interna** (obbligo di segnalazione da parte dell'organo amministrativo all'organo di controllo ed eventualmente da questo all'OCRI) e di **allerta esterna** esperibile da parte dei creditori qualificati (Inps, AdE, Agenzia della Riscossione).
- Il differimento non si applica per la disposizione di cui all'**art. 2086 C.C.** come sopra riportata, già in vigore dal **16 marzo 2019**

Misure non COVID-19

L'art. 2086 è **pienamente in vigore** pertanto gli amministratori sono obbligati all'istituzione e al monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in ottica di *crisis detection*:

- Risposta all'emergenza sanitaria e **misure adottate** (protocolli di sicurezza, DVR, ecc.)
- Capacità predittiva prospettica in termini di **business plan** (aggiornamento/riconversione)
- Capacità predittiva prospettica in termini di **gestione dei flussi di cassa e qualità del credito**

Nuove modalità di tenuta delle riunioni societarie in vista dell'approvazione dei bilanci d'esercizio

Quadro normativo

- Articolo **106 D.L. 18/2020**: **deroga di termini e modalità di tenuta** delle assemblee di approvazione dei bilanci **convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale**
- **TERMINI**
 - rinvio di **due** mesi del termine ordinario per la convocazione delle assemblee. Convocazione entro **180** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro il **28 giugno 2020**), **a prescindere** dalle relative disposizioni statutarie. Il rinvio si presenta quale mera **facoltà**.
- **MODALITA' DI TENUTA**
 - Modalità di **espressione** del voto: in via **elettronica** o per **corrispondenza**
 - Modalità di **intervento** all'assemblea: ammessi i mezzi di telecomunicazione, anche **esclusivamente** purché sia garantita l'**identificazione** dei partecipanti, la loro **partecipazione** e l'**esercizio del diritto di voto**, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

a prescindere da quanto previsto nello statuto ed in deroga ad eventuali previsioni normative ostative.


Commenti e interpretazioni

- La norma sembrerebbe ammettere la convocazione dell'assemblea senza indicare alcun luogo di convocazione, ma, eventualmente, limitandosi a precisare che si considera luogo di svolgimento dell'assemblea quello in cui si trova il segretario verbalizzante. Il Consiglio Notarile di Milano (massima n.187 anche richiamata nelle Q&A Assonime), ha precisato come l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, **fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio**;
- Le s.r.l. possono prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (anche in deroga alle disposizioni civilistiche). Posizioni di autorevole dottrina auspicano il non ricorso a tali modalità di espressione del voto nel caso di **modifiche statutarie** (Q&A Assonime);
- La deroga dei termini di convocazione ordinari si applica anche alle società con esercizio a cavallo d'anno alla condizione che i termini ordinari di convocazione dell'assemblea ricadano entro il **31 luglio 2020**.
- Nell'ipotesi in cui il **collegamento** venga meno, il presidente può sospendere la riunione per poi riprendere dopo l'interruzione. Nel caso in cui l'interruzione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui si potrà sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento oppure rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione (Q&A Assonime).

Nuove modalità di tenuta delle riunioni societarie in vista dell'approvazione dei bilanci d'esercizio

Consiglio di Amministrazione

- Con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazioni, nel silenzio della norma, paiono di ragionevole applicazione le posizioni di Assonime e del CNDCEC-FNC (Documento di Ricerca del 18 marzo 2020)
- Resterebbero valide le disposizioni del D.P.C.M. 8 marzo 2020 secondo le quali *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ... ed evitando assembramenti”*
- Vale la duplice interpretazione: esclusione della possibilità di procedere “in presenza” ove sia statutariamente prevista l'alternativa dell'utilizzo di mezzi di telecomunicazione oppure, più opportunamente, come praticabilità dell'utilizzo di tale ultima modalità a prescindere dalle indicazioni fornite al riguardo dallo statuto o in via autoregolamentare. Assonime suggerisce l'applicazione della massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano di cui alla precedente interpretazione
- Restano, in ogni caso, ferme le esigenze informative di amministratori e sindaci
- Sembrerebbe residuare la possibilità di effettuare le riunioni “in presenza”, a condizione che si sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e che ci si trovi nell'ambito delle attività non sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020.






Caso azienda: come gestire la chiusura del bilancio da remoto, confronto con il dott. Sandro Barazza CFO di Eurotech SpA

Maria Cristina Landro | PwC Italy | Partner

Sandro Barazza | Eurotech | CFO

Q&A





Contatti

Maria Cristina Landro
PwC Italy Partner
+39 348 250 5232
maria.cristina.landro@pwc.com

Lisa Borean
PwC Italy Senior Manager
+39 346 136 8175
lisa.borean@pwc.com

Manuel Forte
PwC Italy Senior Manager
+39 346 507 5331
m.forte@pwc.com